

Cassazione civile sez. I, 03/02/2025, n. 2546

IN FATTO

RILEVATO CHE:

(*omissis*) e (*omissis*), che avevano contratto matrimonio il 5 luglio 1980, acquistarono in data 28 febbraio 1990 un appartamento in Napoli, che ricadde nel regime di comunione legale del matrimonio. In data 8 novembre 1991 il Tribunale di Napoli omologò la separazione consensuale dei due coniugi; con sentenza numero 437/1998 il Tribunale di Napoli pronunciò la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Successivamente (*omissis*) con atto di citazione del 3 agosto 2006 agì chiedendo la divisione dell'appartamento o, ove ciò non fosse possibile, la vendita dello stesso con assegnazione delle somme ricavate ai conviventi.

(*omissis*) nel costituirsi, dedusse che la comunione non era in parti uguali, atteso che la quota di essa convenuta era pari al 71 per cento, il tutto come da accordo riportato nel verbale di separazione personale dei coniugi in data 30 settembre 1991, come omologato dal Tribunale di Napoli.

Con separato giudizio (*omissis*), nel premettere che l'ex moglie utilizzava in via esclusiva l'appartamento, chiese la corresponsione di un'indennità di occupazione, nella misura del 50 per cento, ovvero in via subordinata nella misura del 29 per cento.

I due giudizi vennero riuniti.

Il Tribunale con sentenza parziale dichiarò la nullità dell'accordo riportato nel verbale di comparizione dei coniugi del 30 settembre 1991 del Tribunale di Napoli omologato con decreto in data 8 novembre, limitatamente alla parte in cui i coniugi si danno atto e consentono la regolare trascrizione del presente verbale alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Napoli, affinché risulti che la proprietà dell'immobile in Napoli alla via (*omissis*), piano (*omissis*), int. (*omissis*), riportato nel NC.E.U di Napoli alla partita (*omissis*), folio (*omissis*), particella (*omissis*), sub. (*omissis*), P. I, cl. (*omissis*), cat. (*omissis*), di vani catastali (*omissis*), con rendita catastale (*omissis*), si appartiene per il 29 per cento al sig. (*omissis*) e per il 71 per cento alla signora (*omissis*)• ravvisando la violazione della norma dell'art. 210, secondo comma, c.c., che prevede espressamente l'inderogabilità delle norme che regolano la comunione legale relative all'uguaglianza delle quote limitatamente ai beni che formerebbero oggetto della comunione legale•. Quindi, espletata CTU, con sentenza definitiva in data 8 novembre 2017 il Tribunale rigettò la domanda di divisione dell'immobile e quella volta a conseguire il pagamento di una indennità in quanto aveva accertato, sulla base dell'indagine tecnica esperita, che il cespite non era commerciabile, in ragione degli abusi edilizi riscontrati, non essendovi prova univoca della sua realizzazione in data precedente l'anno 1985.

(*omissis*) propone appello avverso la pronuncia di nullit  della clausola dell'  accordo di separazione.

La Corte di appello di Napoli ha confermato la prima decisione ed ha affermato che l'  inderogabilit  della disciplina della comunione legale dei beni relativa all'  uguaglianza delle quote, cos   come espressamente sancita dall'  art. 210, comma 2, c.c., comporta la nullit  dell'  accordo che, al contrario, contempli una divisione dei beni in parti diseguali.

(*omissis*) propone ricorso chiedendo la cassazione della sentenza impugnata con un mezzo illustrato con memoria. (*omissis*) ha replicato con controricorso e memoria.

   stata disposta la trattazione camerale.

IN DIRITTO

CONSIDERATO CHE:2.- L'  unico motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 156, 162, 177, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 191, 192, 194 e 210, 1322, 1325, 1362 e 1418 c.c. nonch   711 c.p.c. e critica la decisione impugnata laddove ha confermato la declaratoria di nullit  della clausola n.6 dell'  accordo di separazione.

3.- Il ricorso    fondato e va accolto.

Nell'  assetto normativo vigente, la comunione legale    un istituto la cui caratteristica essenziale consiste nell'  attribuzione ex lege in propriet  comune dei coniugi dei beni indicati nell'  art. 177 c.c. e che    altres   caratterizzata dall'  affidamento alla volont  comune di entrambi i coniugi di qualunque atto dispositivo dei beni facenti parte della comunione (art.180 c.c.) con la previsione solo in caso di contrasto di un intervento autorizzatorio del giudice nell'  interesse della famiglia. Di notevole rilievo, ai fini della configurazione dell'  istituto,    il sistema delle modificazioni convenzionali dei regimi patrimoniali dei coniugi che, secondo la vigente normativa, possono essere liberamente cambiati, passando dalla comunione legale alla separazione dei beni, ovvero ad una comunione legale pattiziamente modificata nei limiti consentiti dall'  art.210 c.c. Per tali mutamenti    richiesto unicamente l'  atto pubblico, mentre solo per l'  opponibilit  ai terzi    necessaria l'  annotazione in margine all'  atto di matrimonio e, nei casi previsti dalla legge, la trascrizione (artt. 162, terzo comma; 163, primo, terzo e quarto comma; 2647 c.c.).

La comunione legale tra coniugi, in quanto finalizzata alla tutela della famiglia piuttosto che della propriet  individuale, si differenzia da quella ordinaria in quanto costituisce una comunione senza quote, nella quale essi sono entrambi solidalmente titolari di un diritto avente ad oggetto tutti i beni che la compongono e rispetto alla quale non    ammessa la partecipazione di estranei, sicch  , fintantoch      in essere, permane il diritto del coniuge a non entrare in rapporti di comunione con soggetti ad essa estranei, mentre una volta sciolta per una delle cause di cui all'  art. 191 c.c., venendo meno le necessit  funzionali originarie, ciascuno degli ex coniugi

pu² cedere ad ogni titolo la propria quota, ossia la corrispondente misura dei suoi diritti verso l'altro, senza che si ponga un problema di radicale invalidit  dell'atto di trasferimento (Cass. n.8193/2024).

Tanto premesso,   decisivo ricordare che questa Corte con la sentenza n. 21761/2021 resa a Sezioni Unite, di recente, ha affermato, richiamando pregressi precedenti di legittimit , che sono da ritenersi pienamente valide, anche con riferimento ai beni che ricadono nella comunione legale, le clausole dell'accordo di separazione che riconoscano ad uno, o ad entrambi i coniugi, la propriet  esclusiva di beni mobili o immobili nel complessivo riassetto degli interessi economico-patrimoniali, ovvero che ne operino il trasferimento a favore di uno di essi al fine di assicurarne il mantenimento. In particolare, ha chiarito che il suddetto accordo di separazione, in quanto inserito nel verbale d'udienza (redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ci  che in esso   attestato), assume per vero forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 2699 c.c., e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo l'omologazione che lo rende efficace, titolo per la trascrizione a norma dell'art. 2657 c.c., senza che la validit  di trasferimenti siffatti sia esclusa dal fatto che i relativi beni ricadono nella comunione legale tra coniugi. Lo scioglimento della comunione legale dei beni fra coniugi si verifica, infatti, con effetto ex nunc, dal momento del passaggio in giudicato della sentenza di separazione ovvero dell'omologazione degli accordi di separazione consensuale (Cass. Sez. U. n.21761/2021, par.3.2.2.; Cass. n.4306/1997).

  stato, inoltre, affermato con riferimento ad una vicenda di proposizione dell'azione revocatoria che gli accordi di separazione personale fra i coniugi, contenenti reciproche attribuzioni patrimoniali e concernenti beni mobili o immobili, rispondono, di norma, ad uno specifico spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell'evento di separazione consensuale che svela una sua tipicit  propria. Tale tipicit    intesa in senso lato, con riferimento alla finalit , comune a questi accordi, di regolare i rapporti economici a seguito della crisi di coppia ai fini della particolare e differenziata disciplina di cui all'art. 2901 c.c., pu  colorarsi dei tratti dell'obiettivo onerosit  piuttosto che di quelli della gratuit , in ragione dell'eventuale ricorrenza, o meno, nel concreto, dei connotati di una sistemazione solutorio-compensativa pi  ampia e complessiva, di tutta quella serie di possibili rapporti aventi significati, anche solo riflessi, patrimoniali maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale (Cass. n. 2740/2019). In tale decisione, la Corte ha ribadito come il verbale in cui le parti avevano espresso le condizioni di separazione personale costituisse a seguito dell'omologa, ed in quanto atto pubblico   titolo per la trascrizione, a norma dell'art. 2657 c.c. (in senso sostanzialmente conforme, cfr. anche Cass. n. 10443/2019).

Nel caso in esame, si verte in ipotesi di accordo stipulato tra ex coniugi, al momento della separazione consensuale, al fine di disciplinare i profili relativi alle questioni patrimoniali insorte nella coppia.

Ne discende che, una volta sciolta la comunione legale con la separazione consensuale, rientra nella piena autonomia negoziale delle parti disciplinare gli aspetti economico-patrimoniali estranei agli obblighi ex lege riguardanti la prole, in relazione ai quali l'autonomia delle parti contraenti incontra limiti con l'accordo di separazione omologato; in tale sede le parti possono liberamente disporre dei beni in comunione al fine di regolare i rapporti economici della coppia e possono prevedere una ripartizione del bene immobile in comunione legale per quote non egalarie nell'ambito delle reciproche attribuzioni patrimoniali, in vista della successiva divisione, senza che ricorra alcuna ipotesi di nullità.

La Corte di merito non ha dato retta applicazione ai principi esposti e la decisione va cassata con rinvio.

6.- In conclusione, va accolto il ricorso; la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione per il riesame e l'applicazione dei principi espressi e per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile il giorno 3 dicembre 2024.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2025.

Campi meta

Massima : *In sede di separazione consensuale, Ã valido l'accordo che, nel riassetto degli interessi economici della coppia, prevede una divisione dei beni della comunione legale in quote non paritarie, poichÃ©, una volta sciolta la comunione, le parti sono libere di disporre dei beni per regolare i loro rapporti patrimoniali.*

Supporto Alla Lettura :

Separazione

In generale, la separazione Ã una sospensione temporanea del matrimonio e dei suoi effetti civili. La separazione Ã stata istituita per permettere ai coniugi di trovare una riconciliazione. La **separazione di fatto** Ã determinata dall'interruzione volontaria della vita matrimoniale dei coniugi, in seguito al raggiungimento di un accordo, anche se quest'ultimo non ha una validitÃ giuridica (se non quando i coniugi richiedono lâomologazione del Tribunale). Invece, la **separazione legale** Ã caratterizzata dall'intervento del Giudice, dell'Ufficiale di stato Civile o degli avvocati, in caso di negoziazione assistita. Esistono due tipi di separazione legale, **quella consensuale** in cui i coniugi sono d'accordo su come regolare i loro rapporti e chiedono che il Tribunale prenda atto della loro volontÃ e quella **giudiziale** in cui invece questo accordo non c'Ã ed Ã il Tribunale che decide, dopo gli opportuni accertamenti, le condizioni della separazione. Dal 2014 con lâart. 12 **legge 10.11.2014 n. 162** i coniugi che arrivano ad una separazione consensuale, possono scegliere di:

- presentare la domanda (ricorso) congiunta al Tribunale, attivando la procedura giÃ regolata dal codice civile, *oppure*
- intraprendere la procedura di negoziazione assistita da almeno due avvocati, uno per ogni coniuge, secondo le nuove disposizioni della legge

Inoltre, solo per il caso in cui non vi siano figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ovvero economicamente non autosufficienti, i coniugi possono optare per la procedura avanti all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di residenza. Con la **•Riforma Cartabia•** si sono introdotte nuove norme affinchÃ© tutte le controversie relative alla famiglia, e quindi anche la separazione ed il divorzio, vengano affrontate utilizzando un unico rito processuale, prevedendo inoltre che in un prossimo futuro sia istituito il Tribunale della famiglia, che si occuperÃ specificamente dei procedimenti in materia di relazioni familiari, persone e minorenni. La domanda dovrÃ essere proposta al Tribunale del luogo di residenza abituale dei figli minori, dovrÃ essere corredata da un piano genitoriale che indica gli impegni e le attivitÃ quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attivitÃ extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute.